

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



LECCE
(capofila)



ARNESANO



CAVALLINO



LEQUILE



LIZZANELLO



MONTERONI DI
LECCE



SAN CESARIO
DI LECCE



SAN DONATO
DI LECCE



SAN PIETRO IN
LAMA



SURBO

**Regolamento di
funzionamento
per l'inserimento in
Casa Rifugio di I° livello
(art. 80 R.R. 4/2007 e
ss.mm.ii)
o in altre strutture di
accoglienza per donne e
minori vittime di
violenza**

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



LECCE
(capofila)



ARNESANO



CAVALLINO



LEQUILE



LIZZANELLO



MONTERONI DI
LECCE



SAN CESARIO
DI LECCE



SAN DONATO
DI LECCE



SAN PIETRO IN
LAMA



SURBO

RIFERIMENTI NORMATIVI:

L.R. 29/2014: Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne

D.G.R. 9 Aprile 2015, n. 729: Adozione del piano Operativo per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere

D.G.R. 1878/2016: Adozione del Piano operativo per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere Linea d). Linee Guida Regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per età. Approvazione

D.G.R. 1934/2017: Adozione del Piano operativo per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere Verso il Piano Integrato 2018-2020

D.G.R. 1608/2018: Linee Guida Regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per età. Approvazione del Piano di interventi 2018-2020

D.G.R. 1556/2019: Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020. Adozione del piano integrato di interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere 2019-2020.

D.G.R. 813/2020: Variazione Bilancio previsione 2020 e pluriennale 2021-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – Iscrizione somme «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» anno 2019, ex art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n.119 - Approvazione programmazione interventi e indirizzi operativi.

D.G.R. 1641/2020 Linee Guida Regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per età. Avvio iter istitutivo della Rete Regionale dei Servizi. Adozione manuale Operativo

D.G.R. 2238/2021 Linee Guida Regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per età. Avvio iter istitutivo della Rete Regionale dei Servizi. Adozione manuale Operativo. Costituzione del gruppo di coordinamento e la supervisione della rete Regionale dei Servizi.

Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 (17 Novembre 2021)

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



LECCE
(capofila)

ARNESANO

CAVALLINO

LEQUILE

LIZZANELLO

MONTERONI DI
LECCE

SAN CESARIO
DI LECCE

SAN DONATO
DI LECCE

SAN PIETRO IN
LAMA

SURBO

D.G.R. 353 DEL 14/03/2022 Approvazione del V Piano Regionale delle Politiche Sociali per il triennio 2022-2024 e conseguente variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 per l'iscrizione di maggiori risorse, ai sensi dell'art 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

D.P.C.M. di ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità"

Art. 117 Costituzione;

L. 8 novembre 2000, n. 328: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

L. R. 10 luglio 2006, n. 19: Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia;

Art. 80 del R.R. 18 gennaio 2007, n. 4

Legge regionale 10 luglio 2006, n.19- Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia;

Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell'Ambito Territoriale Sociale di Lecce;

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



1) OGGETTO

Oggetto del presente Regolamento è la definizione delle procedure di inserimento nelle Case Rifugio di donne vittime di violenza con eventuali figli minori.

2) FINALITÀ GENERALE E OBIETTIVI SPECIFICI

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire percorsi di presa in carico e inserimento delle donne con eventuali figli minori all'interno di Case Rifugio di I Livello e, in alternativa, in altre strutture destinate all'accoglienza. Le finalità sono quelle di:

- delineare l'interazione tra i principali attori, chiarendo ruoli competenze e responsabilità di ciascuno;
- garantire la sostenibilità degli interventi, evitando la dispersione di energie e risorse ed evitando sovrapposizioni e ritardi;
- rendere chiaro e il più semplice possibile il percorso, definendo in modo esplicito e condiviso ruoli e responsabilità.

3) DESTINATARI DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLE LINEE GUIDA OPERATIVE, SOGGETTI COINVOLTI E COMPETENZE

I destinatari degli interventi previsti dal presente Regolamento sono donne vittime di violenza con eventuali figli minori che vengono inserite in Casa Rifugio di I° Livello o altre strutture. I principali attori coinvolti sono: Servizio Sociale Professionale Comunale/Servizio di Pronto Intervento Sociale, Équipe Multidisciplinare Integrata in presenza di figli minori, Forze dell'Ordine, Centro Antiviolenza e altri attori della rete.

4) PRASSI OPERATIVA

Laddove la vittima si trovi in grave stato di pericolo occorrerà metterla in sicurezza attivando, in primis, i servizi sociali territoriali/l' Équipe multidisciplinare integrata (se presenti figli minori) i Centri Antiviolenza, che valuteranno, in base ad un'accurata valutazione del rischio, se individuare idonee risorse residenziali presenti sul territorio.

Qualora la situazione di urgenza richiedesse l'immediato allontanamento della donna dalla propria abitazione oppure il collocamento presso una struttura protetta e dovesse verificarsi nelle

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



ore notturne o nei giorni prefestivi e festivi ovvero nell'orario extra lavorativo degli Uffici, l'inserimento potrà essere effettuato dagli operatori del Pronto Intervento Sociale.

Il personale del Servizio Sociale territorialmente competente/del centro Antiviolenza/dell'Équipe Multidisciplinare Integrata/del PIS, nel rispetto delle competenze dettagliate ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, contatterà le Case Rifugio presenti sul territorio Provinciale/Regionale, secondo le esigenze specifiche e acquisirà l'eventuale disponibilità. Qualora non vi fosse possibilità di inserimento presso le suddette strutture si potrà disporre l'inserimento c/o altra struttura adeguata. La non disponibilità all'accoglienza da parte delle case rifugio dovrà essere formalizzata per iscritto, entro le 24 h dalla richiesta anche informale laddove ragioni di urgenza lo richiedano. L'operatore si impegna a contattare tutte le strutture autorizzate su base regionale e, ove occorra su base nazionale, secondo criteri di priorità stabiliti dallo stesso, in base alle esigenze di maggiore o minore vicinanza al territorio di appartenenza. In casi eccezionali l'operatore può essere esonerato dalla preventiva consultazione di tutte le case rifugio per comprovate e motivate esigenze che andranno specificate nella comunicazione di inserimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: non opportunità di allontanamento dalla sede scolastica o lavorativa, necessità di allontanamento dal territorio ecc...). Nei casi in cui sussistano i presupposti di intervento di cui all'art. 403 c.c., l'intervento è disposto nel rispetto delle disposizioni di cui al suddetto articolo. Tale disposizione, laddove ne ricorrano le condizioni, si intende applicata per ogni punto sotto dettagliato.

4.1 Inserimento disposto dal Servizio Sociale Professionale territorialmente competente anche in collaborazione con l'Équipe Multidisciplinare Integrata

Nei casi di messa in protezione di donne con figli, sarà cura dell'Équipe Multidisciplinare Integrata, intervenuta in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza, predisporre la comunicazione di inserimento e trasmetterla all'Ufficio di Piano per gli adempimenti di competenza.

Nei casi di messa in protezione di donne sole, sarà cura del Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza che dispone l'inserimento predisporre la comunicazione e trasmetterla

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



all'Ufficio di Piano per gli adempimenti di competenza.

4.2 Inserimento disposto dal Centro Antiviolenza

Nei casi di inserimento in protezione di madri con figli il Centro Antiviolenza e la Casa Rifugio inviano contestualmente la comunicazione ai Servizi Sociali referenti del territorio e all'Équipe di I Livello. In presenza di figli minori sarà cura dell'Équipe predisporre la comunicazione di inserimento e trasmetterla all'Ufficio di Piano per gli adempimenti di competenza.

Nel caso di donne sole il CAV e la Casa Rifugio comunicano l'inserimento al Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza che provvederà a predisporre la comunicazione di inserimento e trasmetterla all'Ufficio di Piano.

4.3 Inserimento disposto dalle Forze dell'Ordine

Nei casi di inserimento in protezione di madri con figli disposti dalle Forze dell'ordine, la Casa Rifugio ospitante e/o le Forze dell'ordine comunicheranno l'avvenuto inserimento al Servizio Sociale Professionale del comune di residenza e all'Équipe Multidisciplinare Integrata, quest'ultima provvederà a predisporre la comunicazione di inserimento e trasmetterla all'Ufficio di Piano per gli adempimenti di competenza.

Nel caso di donne sole le Forze dell'Ordine e/o la Casa Rifugio inviano la comunicazione al Servizio Sociale Professionale. Laddove non ci siano figli minori sarà cura del Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza predisporre la comunicazione di inserimento e trasmetterla all'Ufficio di Piano per gli adempimenti di competenza.

4.4 Inserimento disposto dal Pronto Intervento Sociale

Nei casi di inserimento in protezione di madri con figli disposti dal Servizio di Pronto Intervento Sociale, lo stesso comunicherà l'intervento effettuato al Servizio Sociale Professionale territorialmente competente e all'Équipe Multidisciplinare Integrata. Il SSP in collaborazione con l'EMI, entro 7 giorni dall'avvenuto inserimento, prenderà il caso in carico. Nel caso di convalida dell'inserimento sarà cura dell'EMI predisporre la comunicazione di inserimento e trasmetterla all'Ufficio di Piano per gli adempimenti di competenza.

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



Laddove non ci siano figli minori l'intera procedura resta in capo al Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza che provvederà a predisporre la comunicazione e trasmetterla all'Ufficio di Piano per gli adempimenti di competenza.

5) PROGETTO D'INTERVENTO E ADEMPIMENTI CONNESSI

L'Équipe della casa rifugio si impegna a redigere insieme alla donna, ai servizi sociali del Comune di residenza, e, in presenza di figli minori, all'Équipe integrata multidisciplinare dell'Ambito Territoriale, un progetto individualizzato volto alla fuoriuscita dalla violenza. La permanenza in casa rifugio dovrà essere contenuta nell'arco temporale di 6 mesi. Permanenze più lunghe dovranno essere motivate e concordate con la donna e i servizi preposti, nell'ambito dello stesso progetto personalizzato.

Le comunicazioni di avvenuto inserimento in capo ai soggetti sopra indicati in base alla specificità dei casi (max 6 mesi) dovranno essere complete degli elementi minimi necessari e dovranno essere trasmesse all'Ambito entro 48 h dall'inserimento:

- descrizione delle modalità di ricerca della struttura nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto 4;
- data di inserimento e presunta data di dimissione;
- denominazione della struttura e ragione sociale;
- ammontare della retta giornaliera (con specifica dell'IVA).

Laddove il primo intervento non sia effettuato dal Servizio Sociale Professionale territorialmente competente, il servizio intervenuto dovrà trasmettere allo stesso relazioni, valutazioni ed ogni altra documentazione acquisita.

Ogni variazione al progetto iniziale (a titolo esemplificativo e non esaustivo dimissioni anticipate rispetto al termine previsto, eventuale cambio di struttura, proroga dei tempi di permanenza prevista ecc...) dovrà essere comunicata entro 48 ore all'Ambito.

6) COMPETENZA ECONOMICA

L'Ambito Territoriale Sociale e il Comune di residenza (nei limiti delle proprie competenze), dovranno provvedere al pagamento della retta di ricovero secondo le seguenti modalità:

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



- a) nel caso in cui la donna sia stata inserita in una Casa Rifugio insistente nel territorio Regionale i primi 60 giorni di assistenza vengono garantiti dalla Regione Puglia. Gli ulteriori 4 mesi di inserimento vengono sostenuti dall'Ambito, nei limiti della disponibilità finanziaria programmata per l'intervento nel Piano Sociale di Zona. L'eventuale retta per figli minori verrà sempre garantita dal Comune territorialmente competente.
- b) nel caso in cui la donna sia stata inserita in struttura diversa da casa rifugio per indisponibilità delle stesse ovvero per motivate ragioni da uno degli attori sopra specificati, l'Ambito interviene al pagamento della retta per un massimo di 15 gg. Decorso tale termine la competenza economica si trasferisce al Comune di residenza, salvo che nel suddetto arco temporale non si provveda all'inserimento in Casa Rifugio. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al precedente punto A). L'eventuale retta per figli minori verrà garantita dal Comune territorialmente competente.
- c) nel caso in cui la donna venga inserita in strutture fuori regione assimilabili alle Case Rifugio disciplinate dall'art 80 del R.R. 4/2007, la retta verrà garantita dall'Ambito per un periodo massimo di 60 giorni sempre nei limiti della disponibilità finanziaria programmata sul Fondo Unico di Ambito. L'eventuale retta per figli minori verrà sempre garantita dal Comune territorialmente competente;
- d) nel caso in cui la donna sia stata inserita in una Casa Rifugio insistente nel territorio Regionale e la stessa casa Rifugio abbia terminato le giornate di gratuità garantite dalla Regione Puglia, i 6 mesi di inserimento vengono sostenuti dall'Ambito, nei limiti della disponibilità finanziaria programmata per l'intervento nel Piano Sociale di Zona e previa acquisizione di dichiarazione attestante la non disponibilità di giornate delle giornate di gratuità. L'eventuale retta per figli minori verrà sempre garantita dal Comune territorialmente competente.

I costi delle mensilità eccedenti i periodi sopra indicati sono a carico del Comune di residenza.

Periodi di inserimento eccedenti le sei mensilità sono a carico del Comune di residenza.

7) RISPETTO DELLE NORME VIGENTI E ABROGAZIONI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle vigenti normative.

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



Ogni altro atto o disposizione dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce e dei Comuni allo stesso afferenti incompatibili e/o in contrasto con il presente Regolamento si intendono automaticamente modificati e/o abrogati.

8) DURATA

Il presente Regolamento ha durata pari al periodo di vigenza del Piano Sociale di Zona 2022-2024. Lo stesso si intende automaticamente prorogato oltre il suddetto termine, salvo che non si ravvisi la necessità di revocarlo e/o modificarlo e/o integrarlo con successivo e formale atto.

Il Regolamento può essere abrogato anticipatamente nei casi previsti dalla legge o revocato, modificato, integrato in corso di vigenza a seguito di sopraggiunta modifica normativa che renda necessaria l’adozione uno tra i provvedimenti sopra citati.

9) PRIVACY

In ordine al Servizio tutti i dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di dati o – laddove presenti – relativi a condanne penali o reati, sono utilizzati esclusivamente per i soli fini istituzionali o in adempimento a obblighi di legge e/o di regolamento e per quanto strettamente necessario alla definizione e all’attuazione degli interventi, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni, nei termini e con le modalità previste dalla normativa, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

L'erogazione del Servizio è subordinata al rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative sulle banche dati che ne scaturiranno e al loro trattamento, all’individuazione del personale interno autorizzato e appositamente istruito e alla designazione di eventuali Responsabili del trattamento esterni (in caso di esternalizzazione di parte del Servizio) ai sensi della vigente normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali, nonché all'adozione delle adeguate misure di sicurezza e tutela previste dall’art. 32 del Reg. UE 2016/679 e dall’art. 2-septies del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento è il Comune di Lecce- Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale.

Il Comune di Lecce, a garanzia della correttezza delle attività di trattamento, ha designato e viene supportato per la corretta applicazione delle norme in materia di protezione dei dati da un

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



Responsabile della Protezione dei Dati, i cui dati di contatto sono pubblicati sul sito web istituzionale

10) NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento si applica a tutti i nuovi casi attivati a seguito dell'entrata in vigore del Documento nonché a quelli già attivi alla medesima data.

11) ADOZIONE, APPROVAZIONE, ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è adottato dal Coordinamento Politico Istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale di Lecce con proprio atto deliberativo.

Lo stesso entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Comune Capofila di Lecce, quale Ente strumentale dell'Associazione dei Comuni, ai sensi dell'art. 8 della stessa Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali.

Gli altri nove Comuni dell'Associazione provvedono a recepire e a fare proprio il presente Regolamento con proprio atto nelle forme previste dalla legge.